



COMUNE SANT'AGATA MILITELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)

*Ufficio del Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione*

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2016-2018
--

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

INDICE

SEZIONE I

CAPO I IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 Premesse e fonti normative

Art. 2 Le innovazioni introdotte dalla Legge 7 Agosto 2015, N. 125 e dalla determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12.

Art. 3 Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Art. 4 Inquadramento del contesto dell'Anticorruzione

Art. 5 Il contesto esterno all'Ente.

Art. 6 Il contesto interno all'Ente

CAPO II ORGANI DI INDIRIZZO ED ORGANO TECNICO

Art. 7 La Giunta comunale: funzioni ed obblighi

Art. 8 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: funzioni e competenze

CAPO III IL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 9 I referenti ed i collaboratori

Art. 10 Il Personale dipendente

Art. 11 I compiti dei Responsabili di Area e dei Dipendenti

CAPO IV LE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 12 Principi per la gestione del rischio

Art. 13 Materie sottoposte a rischio di corruzione

Art. 14 Mappatura dei Processi e Misure di prevenzione

Art. 15 Ulteriori misure di prevenzione comuni a tutte le aree a rischio

CAPO V LA FORMAZIONE

Art. 16 Il Piano Annuale della Formazione

SEZIONE II

CAPO VI IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Art. 17 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: natura giuridica

Art. 18 Finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Art. 19 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: competenze dell'Ente

Art. 20 Il Responsabile per la Trasparenza

Art. 21 Collaborazione al Responsabile per la trasparenza

Art. 22 Responsabilità dei Responsabili di Area

Art. 23 Interventi organizzativi per la trasparenza

Art. 24 Amministrazione trasparente

Art. 25 Qualità delle informazioni

Art. 26 Meccanismo di controllo

Art. 27 Accesso civico

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Profili sanzionatori

Art. 29 Entrata in vigore

SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CAPO I

PRINCIPI

Art 1.

Premesse e fonti normative

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, ed è stato introdotto nell’Ordinamento, anche su impulso degli Organismi internazionali, un sistema organico di prevenzione della corruzione basato su due livelli: uno Nazionale che ha portato all’approvazione del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Deliberazione C.I.V.I.T.- Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013) ed uno Decentrato che comporta l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di definire un P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 individua, in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione quale organismo incaricato di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Inoltre, alla legge, sono seguiti i seguenti decreti di attuazione che hanno tracciato nuovi percorsi di cambiamento nei comportamenti della P.A.:

- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità”;
- D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.L. 24 giugno 2014 , n. 90, di trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza all’ANAC, nonché alle sanzioni di mancata adozione dei codici dei piani di prevenzione della corruzione e, del Programma triennale della trasparenza e dei codici di comportamento.

Per dare attuazione alle superiori disposizioni, il Comune di Sant’Agata di Militello:

- con Decreto Sindacale n. 52 del 26/11/2013 ha nominato il Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della corruzione;
- con decreto Sindacale n. n. 53 del 26/11/2013 ha nominato il Vice Segretario Generale Responsabile per la Trasparenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/1/2014, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, ha approvato il Codice Integrativo di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sant’Agata di Militello;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 30/5/2013 ha approvato il Regolamento/Piano per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità;
- con deliberazione della giunta comunale n. 16 del 31/01/2014 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014 – 2016;
- sono state redatte, dal Responsabile per l’Anticorruzione, le relazioni di fine anno sulla base delle schede standard elaborate dall’ ANAC, e pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sottosezione del Link “Amministrazione trasparente”;
- per la redazione del presente Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente apposito avviso pubblico di procedura aperta alla consultazione per l’adozione del Piano;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 26/1/2016 ha approvato le linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale 2016-2018.

Art. 2.
***Le innovazioni introdotte dalla Legge 7 Agosto 2015, N. 125 e
dalla determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12.-***

La Legge di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, 7 Agosto 2015, N. 125, ha introdotto una generale previsione di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, in materia di Pubblicità e Trasparenza, con il ricorso al sistema della delega al Governo. Ciò in quanto il contrasto alla corruzione, nella specifica dimensione della erogazione delle garanzie di trasparenza, è inquadrato oggi tra i livelli essenziali di prestazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'adozione della determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, ha proceduto all'approvazione dell'aggiornamento in integrazione dei contenuti e delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell'11 settembre 2013, n. 72 dell'allora CIVIT-ANAC,.

Tale aggiornamento, come affermato dalla stessa Autorità, consegue all'attività di valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, effettuata a campione su un numero rilevante di Amministrazioni, e terminata nel luglio 2015; ed inoltre si è reso necessario anche al fine di rendere omogeneo il modello funzionale del Sistema Anticorruzione e quindi dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC).

Art. 3
Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, i Dipendenti chiamati ad operare in Aree particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, nelle stesse Aree, la rotazione dei Funzionari e delle figure di qualsiasi tipo di Responsabilità.

2. Il Piano ha come obiettivi:

- a) evidenziare e considerare, le attività maggiormente sensibili;
- b) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al precedente punto a);
- c) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;
- d) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità;
- e) assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

3. Fanno parte integrante e sostanziale, anche se non allegati, del presente Piano:

- a) il codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione denominato codice "Vigna" approvato con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009 ed art. 15 della L.r. n. 5 del 2011, che rappresenta un codice comportamentale del dipendente pubblico, per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione e, al contempo, l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi.
- b) il Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 15 dicembre 2011 "Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009".
- c) le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione;
- d) la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- e) il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Sant'Agata di Militello, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/1/2014.

Art. 4

Inquadramento del contesto dell'Anticorruzione

Il P.N.A. del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, invece attraverso la metodologia di analisi contenuta nella determinazione ANAC n. 28/2015, si costruisce un PTCP contestualizzato, e quindi, potenzialmente più efficace. Invero l'ANAC, con la precitata determinazione ha decretato che la prima fase indispensabile del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. Poiché solamente un'analisi critica ed oggettiva è in grado di far emergere la definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente. Ovvero occorre un Piano di Prevenzione della Corruzione, tarato a misura dell'Ente in termini di conoscenza e di operatività, e fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA: in questo modo è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi, si prefigura un PTPC caratterizzato da una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale.

Art. 5

Il contesto esterno all'Ente.

L'inquadramento del contesto esterno all'Ente richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire il Comune.

Negli Enti Locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i Responsabili Anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e pubblicate sul sito della camera dei Deputati.

Dalla Relazione trasmessa dal Ministro Alfano alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 2015, rinvenibile sul sito <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>, si rileva: "La provincia di Messina continua a caratterizzarsi per la presenza di distinte strutture criminali di tipo mafioso, ciascuna operante su una propria area di influenza ma entrambe accomunate dalla capacità di condizionamento del tessuto economico-imprenditoriale e della pubblica amministrazione.....

Nell'area che include la fascia tirrenica, che si estende lungo la costa, dalla città di Messina a quella di Palermo, comprendendo la zona dei Nebrodi, è già stata registrata la presenza delle famiglie di Barcellona Pozzo di Gotto, di Mistretta e di Tortorici. Continua a essere attivo il gruppo dei cosiddetti "Mazzarrotti", radicato nei comuni di Mazzarà Sant'Andrea, Terme Vigliatore e Oliveri. A Patti (ME) e nel comprensorio circostante operano soggetti collegati ai sodalizi "Barcellonesi" e dei "Tortoriciani".

Di recente, a seguito del giro di vite sul territorio dei Nebrodi contro i fenomeni legati alla criminalità organizzata, per gli abigeati, per gli sfruttamenti illeciti dei terreni e per le truffe nel settore agricolo, sono seguiti degli atti intimidatori al Presidente del Parco dei Nebrodi, e al Dirigente del commissariato di Polizia di Sant'Agata Militello, che per tali fini coordina la task force sui Nebrodi.

Al fine di rafforzare la collaborazione e per prevenire e contrastare possibili fenomeni di infiltrazioni sul territorio, tutelando l'economia legale ed approntando strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività più vulnerabili alle contaminazioni mafiose, nonché per realizzare una costante attività di monitoraggio, che tenga conto delle particolari realtà locali, fra il Parco dei Nebrodi, la Prefettura di Messina, il Presidente della Regione Sicilia, l'Assessore Regionale all'Agricoltura, l'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, il Commissario Straordinario dell'ESA ed i Sindaci dei Comuni che fanno parte del Parco dei Nebrodi, e fra questi quello del Comune di Sant'Agata di Militello è stato firmato apposito protocollo di legalità per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, ed attivare un costante scambio di informazioni per evitare ogni qualsiasi ingerenza di attività criminali.

Art. 6

Il contesto interno all'Ente

L'analisi del contesto interno all'Ente, come si legge nella determinazione dell'ANAC n. 12 del 28.10.2015, richiede una attività di valutazione degli aspetti collegati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono incidere negativamente sulla Struttura interna verso il rischio di corruzione. Quindi è richiesta: sia un'attività di conoscenza, di valutazione e di analisi; che la definizione di un Sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell'Ente.

Dalla predetta analisi devono emergere:

– elementi soggettivi, individuabili nelle figure giuridiche coinvolte, quali gli Organi di Indirizzo politico ed i Responsabili, intesi in senso ampio, unitamente alla Struttura organizzativa;

– elementi oggettivi: ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica, sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne.

Di conseguenza, l’attività svolta dall’Ente deve essere oggetto di un’analisi che deve essere condotta e completata attraverso la Mappatura dei Processi, al fine di individuare nello specifico contesto le Aree che, in funzione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La Mappatura del Rischio è rivolta prevalentemente alle Aree di rischio obbligatorie - generali, così come disposto dall’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, e come identificate dai PNA del 2013 e del 2015, alle quali si aggiungono quelle già individuate nel Piano di prevenzione della corruzione del precedente esercizio, oggetto di una rivalutazione del rischio.

L’organizzazione del Comune di Sant’Agata Militello è articolata in una Segreteria Generale e in n. 10 Aree/Settori, di cui n. 3 coperte ad interim. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa. Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata è in convenzione con un Comune viciniore, ex art. 14 del CCNL/2004.

CAPO II

ORGANI DI INDIRIZZO ED ORGANO TECNICO

Art. 7

Il Consiglio e la Giunta: funzioni ed obblighi

1. Il Consiglio comunale adotta le linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale;

1. La Giunta comunale:

- a) approva, entro il 31 gennaio, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale ed annualmente, qualora ricorra la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, integra e/o modifica quello di prima adozione
- b) adotta eventuali Atti di Indirizzo a carattere generale, proposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Art. 8

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: funzioni e competenze

1. Il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui dalla legge n. 190/2012, designato con Decreto Sindacale n. 52 del 26/11/2013, provvede a:

- a) elaborare e redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- b) sottoporre il P.T.P.C. all’approvazione della Giunta Comunale;
- c) trasmettere il P.T.P.C., dopo la formale approvazione della Giunta comunale, al Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ANAC ed al Prefetto della Provincia;
- d) svolgere i compiti indicati nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013;
- e) vigilare sul rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012 e dell’art. 15 Decreto Legislativo n. 39 del 2013;
- f) verificare l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190 del 2012;
- g) proporre modifiche al P.T.P.C. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190 del 2012;
- h) verificare, d’intesa con il Responsabile di Area competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di

corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;

i) individuare il Personale, anche su proposta dei Responsabili di Area, da inserire nei percorsi di Formazione sui temi dell'etica e della legalità ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), della legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;

l) l'attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;

m) elaborare, sulla scorta dei report dei Referenti, la Relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, entro il 15 gennaio di ogni anno.

2. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, con propria disposizione, alla nomina di Personale dipendente dell'Ente nella qualità di Referenti, di norma individuati nei Responsabili di Area: il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico.

3. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nomina e si avvale di una apposita struttura con funzioni di supporto, alle quali può attribuire attività procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 10/91.

CAPO III

IL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 9

I referenti ed i collaboratori

1. I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del Piano Anticorruzione sono individuati e nominati, di norma nei Responsabili di Area dell'Ente, ognuno per le competenze della propria Area.

2. I Referenti collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3. Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis), 1-ter), 1-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è compito dei Referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei Dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti;

- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

4. In applicazione delle competenze sopra elencate, combinate con le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale del Referente sul quale, in relazione alla propria Area, ricade l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.

5. Il Responsabile di Area ha l'obbligo di individuare, entro 15 subito dopo l'approvazione del presente Piano, all'interno della propria Area, il Personale nella qualità di Collaboratori, che parteciperà all'esercizio delle suddette funzioni: l'individuazione deve essere comunicata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da questa approvata.

6. I Referenti, inoltre, così come individuati nel Piano e secondo quanto previsto nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai Responsabili di Area;

- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
 - svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 - assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
 - adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 - assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli Atti e dei Provvedimenti di competenza;
 - assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
 - realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la Società Civile.
7. Unitamente ai Referenti, i Soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione, individuati come Collaboratori, nell’attività di prevenzione mantengono uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandati individualmente e provvedono, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al proprio Responsabile di Area.

Art. 10 ***Il Personale dipendente***

1. Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del sistema generale Anticorruzione di cui al presente Piano:
- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
 - partecipano al processo di gestione del rischio Anticorruzione;
 - segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al proprio Responsabile di Area e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 - segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Art. 11 ***I compiti dei Responsabili di Area e dei Dipendenti***

1. I Soggetti incaricati di operare nell’ambito delle aree e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione.
2. Ai Responsabili di Area è fatto obbligo di verifica dei rapporti tra il Comune di Sant’Agata di Militello e i Soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli Amministratori e i Dipendenti del Comune di Sant’Agata di Militello;
3. Ai Responsabili di Area è fatto obbligo di provvedere costantemente alla verifica, del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente a risolvere immediatamente le anomalie riscontrate.
4. Ai Responsabili di Area è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativamente al mancato

rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del P.T.P.C. e dei suoi contenuti: la puntuale applicazione del P.T.P.C., ed il suo rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali; in tali casi i Responsabili di Area adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, qualora lo ritiene, interviene per disporre propri correttivi.

5. I Responsabili di Area dichiarano, entro i primi cinque giorni del mese, ed in relazione al mese precedente, l'osservanza puntuale del P.T.P.C. e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute.

6. I Responsabili di Area provvedono al monitoraggio costante dell'effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC; relazionano contestualmente al Segretario Generale delle eventuali anomalie: le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione in formato PEC;

7. I Responsabili di Area propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Personale da includere nei Programmi di Formazione.

8. Al Responsabile dell'Area Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Presidente del Nucleo di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: i dati forniti vengono trasmessi all'ANAC per le finalità di legge entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Ai Responsabili di Area è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati argomenti, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006: i Responsabili di Area, pertanto, comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato.

10. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

11. I Responsabili di Area propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Piano Annuale di Formazione della propria Area, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i Dipendenti, di tutte le qualifiche, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.).

CAPO IV

LE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 12

Principi per la gestione del rischio

1. Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

2. Il Rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

3. La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;

- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

4. La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- essere parte di ogni processo decisionale,
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Art. 13

Materie sottoposte a rischio di corruzione

1. Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle rientranti nelle aree c.d. obbligatorie elencate nell'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e che implicano:

- a) l'erogazione e/o la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di benefici e vantaggi economici di qualunque genere, anche mediati, a soggetti giuridici privati e pubblici;
- b) il rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti similari;

c) le procedure di:

- impiego e/o di utilizzo di personale;
- concorsi, prove selettive per l'assunzione e le progressioni in carriera del personale;
- conferimento di incarichi e consulenze;

d) le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per l'affidamento di commesse pubbliche in genere, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità.

2. A tali aree di rischio, con la Determina dell'ANAC n. 12/2015 sono state aggiunte le seguenti aree:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- contratti finanziati con fondi PAC (comunicato del Presidente ANAC del 22 gennaio 2016)

Queste aree, insieme a quelle definite "obbligatorie" sono denominate ora "aree generali".

2. Il Piano individua i settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nelle schede infra riportate.

Art. 14

Mappatura dei Processi e Misure di prevenzione

1. Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A. Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura del Comune, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza. All'interno dell'Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare conformemente all'insieme delle ormai molteplici prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012, nonché dalle Direttive che il Piano Nazionale Anti-corruzione enuncia e dalle indicazioni fornite dall'ANAC che rappresentano il modello di riferimento.

2. I Responsabili delle Aree interessati, individuati come *Referenti per l'attuazione del presente Piano* (circolare Dip. F.P. n. 1/2013), provvederanno a mettere in atto tutte le misure di prevenzione contenute nel Piano, ed in particolare quelle delle schede che seguono, nelle quali sono stati individuati,

per ciascun procedimento e/o attività a rischio di corruzione: il procedimento, il rischio da prevenire, il livello di rischio, le misure di prevenzione da porre in essere e gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.

APPALTI E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Lavori eseguiti in somma urgenza	1) Uso improprio; 2) Inosservanza dei requisiti di legge; 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tali tipologie di procedimento.	Alto	1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile dell'Area al Responsabile della Prevenzione della Corruzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati; - somme spese/stanzamenti assegnati.
Affidamenti diretti art. 56 e 125 del d. Lgs. 163/2006) e procedure negoziate.	1) Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti. 2) Improprio uso dei criteri di scelta del contraente; 3) Violazione del divieto di artificioso frazionamento; 4) Mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza 5) Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche.	Alto	1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; - Rispetto bandi di gara e lettera d'invito tipo. 2) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d.Lgs. n.33/2013 e PITTÌ; 4) In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante previa indagine di mercato e applicare il criterio di rotazione 5) Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento 6) Rigorosa parametrizzazione prezzo qualità. 7) Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa; 8) Espressa indicazione negli avvisi bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. 9) Indicazione della clausola inerente l'accettazione delle regole, del codice di comportamento nazionale e decentrato.
Affidamento incarichi per prestazione di servizi professionali.	1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali all'esterno; 2) Violazione del divieto di artifi-	Alto	1) Rigoroso rispetto delle norme di Legge e del Regolamento; 2) Obbligatorietà dell'acquisizione della disponibilità per la prestazione mediante atto di interpello per i tecnici interni;

	cioso frazionamento; 3) Abuso nei criteri di scelta del contraente; 4) Mancato o parziale interpello dei tecnici abilitati dipendenti dell'ente.		3) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d.Lgs. n. 33/2013 e PTTI; 4) In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale previa indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione 5) Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento.
Procedimenti di affidamento di appalti.	1) Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure ed improprio uso dei criteri di scelta del contraente; 2) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 3) Omissione dei controlli di merito o a campione; 4) Abuso di procedimenti di proroga - rinnovo - revoca - variante	Medio	1) Ricorso a Procedure aperte nel rispetto del d.Lgs. 163/06 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010; 2) Espresa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. 3) Indicazione della clausola inerente l'accettazione delle regole del codice di comportamento nazionale e integrativo. 4) Obbligo avvio delle procedure di gara almeno tre mesi prima dalla scadenza dei contratti. 5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d.Lgs. n. 33/2013 e PTTI; 6) Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento.
Opere pubbliche	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 6) Omissione dei controlli di merito o a campione;	Medio	1) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 3) Espresa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione; 4) Registro opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: - Progettista dell'opera e Direttore dei lavori; - Fonte di finanziamento; - Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione; - Ditta aggiudicataria; - Inizio lavori; - Eventuali varianti e relativo importo; - Data Fine Lavori; - Collaudo;

			- Eventuali accordi bonari; - Costo finale dell'opera.
Proroghe e rinnovi	1) Abuso di procedimenti di proroga – rinnovi.	Medio	1) Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi a carattere ripetitivo, le procedure di affidamento secondo le modalità del Codice dei Contratti; 2) Elenco delle proroghe e dei rinnovi da pubblicare sul sito web dell'Ente riportante: - in caso di proroga le esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione della gara; - in caso di rinnovo, la previsione nella procedura di scelta del contraente. 3) Attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimino eventuali proroghe o rinnovi a ditte già aggiudicatrici del medesimo appalto.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	1) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Alto	1) E' vietata l'attuazione del principio dello <i>ius variandi</i> attraverso una generica clausola che preveda che "l'amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, ad esempio: l'organizzazione ed estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. La redazione delle varianti e la loro approvazione va, comunque, effettuata nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dall'art. 161 del DPR 207/2010; 2) I Responsabili di Area comunicano, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e pubblicano nel sito istituzionale dell'Ente, le varianti in corso d'opera approvate, relative a lavori oggetto di contratti di appalto affidati dalle proprie strutture. La comunicazione deve riportare, per ciascuna variante, i seguenti elementi: - estremi del contratto originario e data di sottoscrizione; - nominativo o ragione sociale dell'aggiudicatario; - oggetto dei lavori; - importo contrattuale originario; - importo delle opere suppletive approvate in variante; - indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante; - eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell'importo della fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte.
Subappalto	1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a ma-	Alto	1) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto o di cottimo in quanto essa è condi-

	nipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.		zione indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto. Il subappalto o cottimo affidato senza preventiva autorizzazione rende nullo il contratto di subappalto e impone la denuncia all'autorità giudiziaria. 2) I Responsabili di Area comunicano, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e pubblicano nel sito istituzionale nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente" per ciascuna opera appaltata l'elenco dei subappalti autorizzati dando atto per ciascuno delle seguenti verifiche effettuate: - verifica che non si superi il 30% del subappalto per la categoria prevalente; - verifica che l'impresa abbia indicato in sede di offerta la volontà di subappaltare quelle lavorazioni; - acquisizione della documentazione antimafia; - verifica la presenza dei requisiti in capo al subappaltatore; - verifica che il contratto di subappalto, "condizionato" alla futura autorizzazione, sia stato depositato.
Fondi PAC (distretto socio sanitario)	1) Potenziale ammissione/non ammissione delle spese al di fuori dei presupposti, norme e regolamenti emanati dall'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno finanziatore del Piano di Azione di Coesione; 2) Improprio uso dei criteri di scelta del contraente. 3) Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure.	Alto	- Controllo di tutte le spese ammissibili con applicazione delle norme dettate dal decreto di finanziamento del Piano di Azione e Coesione; - Rispetto bandi di gara, avvisi e lettere di invito tipo; -Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d.Lgs. n. 33/2013 e PTTI; - In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante indagine di mercato e applicare il criterio di rotazione -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti; - Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. -Indicazione della clausola inerente l'accettazione delle regole del codice di comportamento nazionale e integrativo. -Espressa indicazione negli avvisi. bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei Patti di Integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Medio	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli

	menti; 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;		artt. 239,240 e 241 del d.Lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: oggetto; importo; soggetto beneficiario; responsabile del Procedimento; estremi del provvedimento di definizione del procedimento.
SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Tutti i procedimenti di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche e a persone giuridiche pubbliche e private.	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 6) Omissione dei controlli di merito o a campione	Medio	1) Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; 2) Adozione misure di adeguata pubblicizzazione, della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; 3) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 5) Ove ricorre vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Sant'Agata di Militello" 5) Sospensione dell'attribuzione di contributi nei trenta giorni antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Attività produttive in variante allo Strumento urbanistico (art. 8D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)	1) Incompleta verifica dei parametri urbanistici da porre alla base per l'approvazione degli interventi; 2) Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; 3) Discrezionalità nella interpretazione di norme urbanistiche a volte contrastanti con altre normative di settoriali (deroga in ambito di finanziamenti pubblici, realizzazioni di opere non specificamente previste nel PRG ecc.) 4) Discrezionalità nell'istruttoria in relazione ai tempi di presentazione delle istanze ed a quelli necessari alla connessa definizione; 5) Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi (ove pre-	Medio	1) Adozione di procedure standardizzate; 2) Utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 4) Attuare le istruttorie, ad eccezione dei casi previsti dalle norme, seguendo l'indice cronologico connesso all'ingresso della pratica in ufficio

	visti o necessari all'istruttoria); 6) Ricorso a varianti urbanistiche in relazioni a interpretazioni distorte in merito a mancate previsioni nel PRG.		
Autorizzazioni commerciali	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 3) Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; 4) Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; 5) Mancato rispetto dei tempi di rilascio.	Medio	1) Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; 2) Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; 3) Verifica della regolarità dell'eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; 4) Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale; 5) Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; 6) Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione; 7) Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; 8) Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; 9) Verifica del rispetto del termine finale del procedimento.
EDILIZIA ED URBANISTICA			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Concessioni edilizie	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2) Favoritismi con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,.....) 3) Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;	Alto	1) Valutazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione; 2) Attuare le istruttorie, ad eccezione dei casi previsti dalle norme, seguendo l'indice cronologico connesso all'ingresso della pratica in ufficio; 3) Attenersi rigorosamente alla tempistica prevista dalle norme in materia di pubblicità in ambito urbanistico; 4) Monitoraggio versamenti oblazioni, ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori; 5) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione su: - nr... casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate; nr... casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul tota-

			le di quelli avviati.
Concessioni edilizie in sanatoria	<i>idem</i>	Medio	<i>idem</i>
Lottizzazioni edilizie e Piano Attuativi.	1) Mancato rispetto dei tempi procedurali; 2) Ricorso a varianti urbanistiche in relazioni a interpretazioni distorte in merito a mancate previsioni nel PRG; 3) Discrezionalità nella previsione delle opere di urbanizzazione da inserire nei piani attuativi; 4) Discrezionalità nella valutazione dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 5) Riconoscimento di futuri oneri professionali per l'ottenimento di modifiche normative o dell'edificabilità di terreni.	Alto	1) Attenersi, rigorosamente, alle norme che prevedono le determinazioni gli oneri di urbanizzazione; 2) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo; 3) Monitoraggio e verifica del rispetto dei tempi concordati per la realizzazione di quanto previsto nelle convenzioni; 4) Utilizzo, nella valutazione dei costi delle opere da cedere al comune, di prezziari della regione ad integrazione di quelli statali; 5) Utilizzo di schemi standard per l'approntamento delle convezione in ambito urbanistico.
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Alienazione Immobili Comunali	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali e per la scelta del contraente; 4) Quantificazione dolosamente errata del valore del bene.	Medio	1) Preventiva approvazione del programma delle alienazioni dei beni immobili da parte del Consiglio Comunale con adeguata motivazione; 2) Applicazione puntuale della disciplina specifica dettata dal regolamento comunale in materia; 3) Redazione di perizie estimative asseverate del valore dei beni da alienare.
Concessioni in uso beni ed immobili comunali	1) Incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione; 2) Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica; 3) Mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali; 4) Mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia; 5) Discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi; 6) Mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi; 7) Discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico.	Alto	1) Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di concessione in uso di beni comunali; 2) Fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione; 3) Definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso; 4) Definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone; 5) Previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione; 6) Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi; 7) Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi; 8) Pubblicazione ex d.Lgs. 33/2013.
RISORSE UMANE			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE

Assunzioni ed avanzamento in carriera	1) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4) Omessa o incompleta verifica dei requisiti; 5) Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; 6) Interventi ingiustificati di modifica del bando.	Medio	1) Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 2) Eliminazione degli elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali; 3) Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità all'insediamento della Commissione; 4) Introduzione di ulteriori misure di trasparenza nel procedimento (es. presenza obbligatoria di almeno un testimone durante lo svolgimento della prova orale).
INCARICHI E NOMINE			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Provvedimenti di incarico: - di studio, ricerca e consulenza; - di collaborazione coordinata e continuativa; - di esperti del Sindaco (art. 14, comma 2, legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.).	1) Ricognizione non corretta sull'esistenza o meno di professionalità interne all'ente; 2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali, al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.		1) Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei criteri di scelta; 2) Adozione misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 1, c. 49 e 50, L. 190/2012, anche successivamente alla cessazione dal servizio o al termine dell'incarico, art.53, c.16 ter D.Lgs. 165/2001; 3) Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 4) Rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari interne.
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Riscossioni delle entrate: volontaria e coattiva.	1) Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio al fine di agevolare-favorire determinati soggetti; 2) Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevola-	Medio	1) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2) Formalizzazione delle decisioni con provvedimenti motivati con riferimento alla situazione di fatto e di diritto; 3) Registro dei provvedimenti di riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, nonché di sgravi, e trasmissione semestrale al Responsabile

	re soggetti determinati; 3) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente.		della Prevenzione della Corruzione di report per dati aggregati; 3) Coinvolgimento di più dipendenti nel procedimento di formazione dei ruoli, applicando anche la rotazione.
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1) Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione; 2) Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie; 3) Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4) Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5) Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e verifica inadempimenti Equitalia.	Alto	1) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; 2) Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare; 3) Annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare; 4) Rispetto misure tempestività dei pagamenti.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
- Abusi edilizi; - Infrazioni a leggi o Regolamenti; - Accertamento ed infrazioni in materia: edilizia - ambientale, commercio, attività produttive, norme igienico – sanitario, inquinamento idrico ed atmosferico, abbandono rifiuti.	1) Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2) Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3) Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;	Alto	1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; 2) Rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; 3) Verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione; 4) Procedura formalizzata per la definizione dei tempi e modi del controllo con riguardo all'intero territorio.
Attività sanzionatorie nell'ambito del Codice della Strada	1) Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2) Discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3) Ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione; 4) Interruzione dell'iter procedurale per l'applicazione della sanzione; 5) Mancata registrazione incassi diretti; 6) Decadenza/prescrizione del diritto a riscuotere	Alto	1) Rigoroso rispetto delle norme di legge e del C.d.S.; 2) Verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione; 3) Registro consegna e riconsegna bollettari numerati per accertamento violazioni con indicazione delle violazioni annullate/revocate o modelli inutilizzati; 4) Apposizione su ogni copia di verbale agli atti della stampiglia di pagamento con relativi dati e indicazione numero di ricevuta; 5) Registro incassi; 6) Utilizzo ricevute madre/figlia già numerate firmata dal ricevente; 7) Rispetto termine di cui al CdS per notifica verbale; 8) Rispetto termine di cui al CdS per riscossione coattiva.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
PROCEDIMENTI	MAPPATURA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE

		RISCHIO	
Affidamento di incarichi professionali a legali	1) Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; 2) Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; 3) Eccessiva discrezionalità nella determinazione del corrispettivo; 4) Eccessiva discrezionalità nella valutazione dell'attivazione e/o costituzione in giudizio.	Medio	1) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2) Garantire la rotazione negli incarichi, compatibilmente alla natura fiduciaria dell'incarico, la cui individuazione è di competenza della Giunta; 3) Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 4) Predisposizione della proposta secondo tenendo conto del valore della causa.

Art. 15

Ulteriori misure di prevenzione comuni a tutte le aree a rischio

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle schede sopra riportate, si individuano, in via generale, per il triennio 2016/2018, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nelle aree di cui al precedente articolo 13:

a) Meccanismi di formazione delle decisioni- informatizzazione degli atti.

Per ciascuna tipologia di provvedimento amministrativo (deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale, determinazioni dirigenziali, ordinanze sindacali e dirigenziali, decreti) è in itinere il completamento dell'informatizzazione dell'intero procedimento e l'archiviazione informatica; tale processo, una volta ultimato, verrà completato con l'inserimento della firma digitale su deliberazioni e determinazioni, con una duplice valenza positiva: la tracciabilità completa delle operazioni al fine di contenere al massimo il rischio di fenomeni corruttivi attraverso la manipolazione dei tempi e/o delle fasi procedurali; la semplificazione dei processi consistente nella dematerializzazione degli atti, che si va ad aggiungere all'incremento nell'uso della posta elettronica certificata (riduzione del consumo di carta, minori tempi di risposta, maggiore trasparenza).

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

I Responsabili delle Aree, con cadenza semestrale, trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione un report indicante, per le attività a rischio afferenti l'area di competenza:

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le aree di cui al precedente articolo 13, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con cadenza semestrale i Referenti trasmettono al Responsabile della prevenzione un monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio dell'Area di appartenenza, verificando, anche sulla base dei dati disponibili eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O., i RUP e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti;

d) Archiviazione informatica e comunicazione

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui alle presenti misure di prevenzione comuni, devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire mediante posta elettronica certificata;

f) Criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

L'attuazione di tale strumento, in conformità all'Intesa tra Governo ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, dovrà tenere conto delle caratteristiche e dimensioni del comune di Sant'Agata di Militello, ente di medie dimensioni, e della necessità di salvaguardare continuità ed efficienza dei servizi.

Nel caso di posizioni non apicali (responsabili di ufficio o di servizio e R.U.P.) la rotazione è disposta dal Responsabile di Area. Per le posizioni di Responsabile di Area, è disposta dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa ovvero di specifiche professionalità che si identificano con il ruolo del soggetto interessato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica, d'intesa con il responsabile di Area competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

g) Misure di prevenzione riguardanti i whistleblowing

1. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

2. Le segnalazioni dovranno essere inviate utilizzando il modello appositamente predisposto e pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "prevenzione e corruzione" con le modalità ivi indicate.

3. Coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel suo processo di gestione, sono obbligati alla necessaria riservatezza; la violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

g) Incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico

centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che degli appositi regolamenti debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;

Al riguardo, in attesa della ulteriore Conferenza Unificata Stato - Regioni – Città, in base alla quale, giusto verbale del 24 luglio 2013, n. 79 al punto 6, in merito agli Incarichi vietati ai dipendenti, è stato così deciso: *“Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti locali.”*. Il Tavolo tecnico ha ultimato i lavori il 24 giugno 2014, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali ed ha elaborato il documento che segue, che si recepisce integralmente nelle more della modifica del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sono da considerare vietati ai dipendenti del comune di Sant'Agata di Militello a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitudine e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso ammi-

nistrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli

istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

h) Cause ostative al conferimento di incarichi interni al Comune: Inconferibilità ed Incompatibilità

Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, nel rispetto della delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. 190/12.

Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all'interno della pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: inconferibilità ed incompatibilità.

L'inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale ecc.) (art. 1, comma 2, lett. g). Ne consegue che le PP.AA. sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi dirigenziali e gli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, ed è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, una volta venuto a conoscenza, è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

L'altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è l'incompatibilità, che consiste nel *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"* (art. 1, comma 2, lett. h). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione, una volta venuto a conoscenza, contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità

Il Sindaco, prima di procedere al conferimento di incarico di P.O. dovrà chiedere al soggetto individuato che rilasci la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, di insussistenza delle eventuali condizioni ostative all'atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI. Nel decreto di incarico dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata. Nel corso dell'incarico pluriennale, dovrà essere presentata entro il mese di Gennaio di ogni anno la dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità.

Il Responsabile di Area, prima di incaricare un proprio dipendente alla responsabilità di ufficio o procedimento dovrà farsi rilasciare una dichiarazione ex art. 445/2000, attestante la non condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale.

Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 dpr 445/2000, potranno essere oggetto di controllo - tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti - in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione per i Responsabili di Area, e per i Dipendenti da parte dei Responsabili di Area

i) Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

L'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Conseguentemente vengono dettati i seguenti criteri:

- nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sant'Agata di Militello - presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi di altro tipo);

- nei contratti di assunzione già sottoscritti il citato art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente;

- in caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter, si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.

I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nel Comune di Sant'Agata di Militello hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (Responsabili di Area e Responsabili del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006).

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresi i casi di affidamento diretto), è inserita la condizione soggettiva di ammissibilità "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sant'Agata di Militello nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola dichiarativa sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente in fase successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto.

Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con il Comune di Sant'Agata di Militello per i successivi tre anni e gli ex dipendenti che hanno svolto l'incarico hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

l) Formazione di commissioni di gara e di concorso

In base a quanto previsto dal nuovo art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sulla base di quanto sopra, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle Commissioni, tenendo conto di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti comunali sull'accesso all'impiego e sull'attività contrattuale, il soggetto competente alla nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto;

m) Disposizioni relative all'eventuale ricorso all'arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici del Comune di Sant'Agata di Militello relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'Ente.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte il Comune di Sant'Agata di Militello deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle disposizioni del Codice dei contratti, in quanto applicabili, secondo le seguenti modalità:

- a) il Responsabile di Area competente dovrà prioritariamente controllare che l'inclusione della clausola compromissoria nel bando, nella lettera di invito o simile, sia stata preventivamente autorizzata dalla Giunta comunale;
- b) l'arbitro di parte nominato dal Comune di Sant'Agata di Militello è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; la scelta dell'arbitro dovrà essere preceduta dalla pubblicazione, all'Albo pretorio, di apposito avviso contenente i termini della domanda ed i requisiti richiesti. Alla scadenza dei termini, la scelta dell'arbitro avviene mediante sorteggio;
- c) il Comune stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio comunale;
- d) nel rispetto del criterio della rotazione, l'arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione successiva per attività arbitrale ma, in tal caso, potrà essere scelto solamente se tutti gli altri sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad esaurire l'elenco di tutti i partecipanti. In ogni caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni senza i vincoli di cui sopra trascorsi cinque anni dalla selezione avente ad oggetto la controversia per la quale era risultato vincitore;
- e) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico;

CAPO V

LA FORMAZIONE

Art. 16

Il Piano Annuale della Formazione

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del Responsabile dell'Area Risorse Umane e dei Responsabili di Area dell'Ente, predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione.
2. Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:
 - a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all'articolo precedente, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
 - b) individuati i Responsabili di Area i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
 - c) decise le attività formative, prevedendo la formazione applicata e la formazione amministrativa, con la valutazione dei rischi;
 - d) effettuato il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.
3. Le attività formative sono, di norma erogate, mediante l'adesione ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; in mancanza sono individuati i docenti che devono essere, preferibilmente, personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività, anche didattiche, in pubbliche amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione.
4. Per quest'ultima evenienza, il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione;
5. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria;
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

SEZIONE II

CAPO VI

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Art. 17

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: natura giuridica

1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e riveste comunque natura giuridica di Atto di Programmazione.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità contiene misure coordinate, e strumentali, con gli interventi previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

2. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la Programmazione generale dell'Ente.

Art. 18

Finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a dare organica, piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata:

– ai sensi dell'art. 1, comma primo, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

– ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, come determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso, e uno degli strumenti utili per prevenire azioni e comportamenti implicanti corruzione.

3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che richiede la determinazione delle azioni, delle attività, dei provvedimenti, delle misure, dei modi e delle iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, considera come necessarie le misure organizzative strumentali alla definizione della regolarità e della tempestività dei flussi informativi riferiti ai Responsabili di Area ed ai Responsabili degli Uffici.

4. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità osserva, non solo le disposizioni di legge, ma anche quelle del Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

Art. 19

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: competenze dell'Ente

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in uno con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da eventualmente aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013.
3. Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: a tal fine, il Programma costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
4. Gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle Performance.
5. La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
6. Nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di Legalità, Trasparenza ed Integrità.
7. Il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella Sezione: Amministrazione Trasparente, di cui all'articolo 9 del D.Lgs n. 33 del 2013:
- a) il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano delle Performance e la Relazione di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei Responsabili di Area, redatti in conformità al vigente modello europeo.
8. La Trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 20

Il Responsabile per la Trasparenza

1. Il Responsabile per la Trasparenza è stato individuato nel Vice Segretario Generale, giusto decreto Sindacale n. 53 del 26/11/2013.
2. Il Responsabile, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e per conoscenza al Sindaco, all'Organismo Indipendente di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
3. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della Trasparenza in rapporto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
4. I Responsabili di Area garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
5. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

6. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di Disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Sindaco ed all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 21

Collaborazione al Responsabile per la trasparenza

1. Ai fini di garantire l'indispensabile supporto per l'effettuazione del controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza nomina almeno un Dipendente per Area, con qualifica non inferiore a quella direttiva, con profilo pertinente ed attitudini specifiche, come Referente la nomina è sottoposta al visto del Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 22

Responsabilità dei Responsabili di Area

1. I Responsabili di Area sono responsabili per:

- gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;
- la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Art. 23

Interventi organizzativi per la trasparenza

1. Gli interventi organizzativi richiesti, è già in parte attivati in ambito di Amministrazione Aperta, sono strumentali e prevedono l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente: l'inserimento dei documenti deve avvenire, ove possibile, in modalità decentrata.
2. I Responsabili di Area, i Responsabili degli Uffici ed i Collaboratori, utilizzano specifiche credenziali loro assegnate per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e per i successivi aggiornamento e monitoraggio.
3. Gli obblighi di pubblicazione sono catalogati in Sezioni corrispondenti alle Sezioni del Sito Amministrazione Trasparente, così come previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
4. Gli interventi organizzativi devono prevedere il grado di coinvolgimento nel processo di Trasparenza delle Aree e dei Servizi quali Strutture dell'Ente.
5. Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà obbligo dell'Ente assicurare, tra gli interventi organizzativi, un'adeguata formazione a favore di tutti i Soggetti interessati.

Art. 24

Amministrazione trasparente

1. La corretta attuazione della disciplina della Trasparenza impone che nella videata principale (home page) del Sito Istituzionale dell'Ente, la Sezione denominata Amministrazione Trasparente prenda il posto della Sezione precedente denominata Trasparenza, Valutazione e Merito di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009.
2. La Sezione Amministrazione Trasparente è strutturata in Sotto-Sezioni, al cui interno sono contenuti:
 - i dati, le informazioni e i documenti sottoposti a pubblicazione obbligatoria;
 - gli atti normativi, quelli a contenuto normativo e quelli amministrativi generali;

- l’organizzazione dell’ente;
- i componenti degli organi di indirizzo politico;
- i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il personale non a tempo indeterminato;
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- i bandi di concorso;
- la valutazione della performance e l’attribuzione dei premi al personale;
- la contrattazione collettiva in sede decentrata;
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato;
- i provvedimenti amministrativi;
- i dati aggregati relativi all’attività amministrativa;
- i controlli sulle imprese;
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati;
- l’elenco dei soggetti beneficiari;
- l’uso delle risorse pubbliche;
- il bilancio preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori ed risultati di bilancio attesi, nonché il monitoraggio degli obiettivi;
- i beni immobili e la gestione del patrimonio;
- i servizi erogati;
- i tempi di pagamento dell’amministrazione;
- i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati;
- i pagamenti informatici;
- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;
- l’attività di pianificazione e governo del territorio;
- le informazioni ambientali.

Art. 25 **Qualità delle informazioni**

1. Il Comune garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda:
 - l’integrità;
 - l’aggiornamento;
 - la completezza;
 - la tempestività;
 - la consultabilità;
 - la comprensibilità;
 - l’omogeneità;
 - l’accessibilità.
2. Il Comune, inoltre, assicura:
 - la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione;
 - l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013).
3. I Responsabili di Area, quindi, assicurano che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:
 - in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
 - in forma completa del loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;

- in forma comprensiva dell’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’Amministrazione;
- in forma tempestiva e non oltre tre giorni dalla loro efficacia;
- per un arco temporale di almeno cinque anni, decorrenti dal mese di gennaio dell’anno successivo a quello dal quale inizia l’obbligo di pubblicazione: nel caso di atti la cui efficacia è superiore ai cinque anni, la pubblicazione termina con la data di efficacia; inoltre, allo scadere del termine previsto, tali atti sono comunque custoditi e consultabili all’interno di distinte sezioni di archivio;
- in dimensione di tipo aperto (art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005), e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, senza restrizioni se non quelle conseguenti all’obbligo di riportare la fonte e garantirne l’integrità.

Art. 26

Meccanismo di controllo

1. Il Responsabile per la Trasparenza svolge, in supporto al Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Area e dei Responsabili degli Uffici, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.
2. Il controllo verrà attuato:
 - in combinazione con il Sistema dei Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale;
 - in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
 - mediante appositi controlli con il metodo random, per la verifica dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013).
3. Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
 - la qualità;
 - l’integrità;
 - il costante aggiornamento;
 - la completezza;
 - la tempestività;
 - la semplicità di consultazione;
 - la comprensibilità;
 - l’omogeneità;
 - la facile accessibilità;
 - la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione;
 - la presenza dell’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
4. L’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità terrà conto dello stato di attuazione delle azioni in esso programmate.

Art. 27

Accesso civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013.

Il Responsabile dell’accesso civico è il Vice Segretario Generale.

Il diritto si esercita con una richiesta gratuita, non motivata ed indirizzata al Responsabile dell’accesso civico.

Il Responsabile dell’accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile dell’Area competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile dell'Area interessata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile dell'accesso civico, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Profili sanzionatori

1. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 22 – 15 – 46 – 47 - del D.Lgs. 33 del 2013, oltre alle sanzioni ivi indicate, costituisce:
 - elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
 - eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
 - oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile di Area e dei Responsabili degli Uffici.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il Piano viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sant'Agata di Militello in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente", unitamente al Programma della Trasparenza, che ne costituisce parte.
3. Il Piano viene inoltre comunicato al Prefetto della Provincia di Messina, al Sindaco, all'Organismo di Valutazione, ai Responsabili di Area, a tutti i dipendenti dell'Ente e alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali.

